



**PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA PER L'ATTIVAZIONE DI UNA
COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E DIDATTICA PER FAVORIRE LA FORMAZIONE
SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA**

TRA

LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (di seguito denominata "Provincia"), con
sede in Trento, piazza Dante, 15 Codice fiscale 00337460224, in persona del suo
rappresentante Mario Tonina, in qualità di Assessore provinciale alla salute, politiche
sociali e cooperazione autorizzato alla stipula del presente atto in conformità alla
deliberazione della Giunta provinciale n. _____ di data _____,

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA (di seguito denominata "Università"), con
sede in Verona, via dell'Artigliere n. 8, Codice fiscale 93009870234, rappresentata dalla
Prof.ssa Chiara Leardini, in qualità di Rettore dell'Università medesima, autorizzata alla
stipula del presente atto con deliberazioni assunte dal Senato Accademico e del
Consiglio di Amministrazione nelle sedute _____;

PREMESSO CHE

- il diploma di specializzazione (ai sensi dell'articolo 15 comma 3 del decreto legislativo
n. 502/1992 e s.m.) costituisce requisito per l'accesso dei medici chirurghi alla
dirigenza del ruolo sanitario e quindi la preparazione di questi medici deve essere
finalizzata in via prioritaria al conseguimento di una formazione adeguata alle necessità
sanitarie della popolazione;

- l'articolo 6 comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m. prevede che, per
soddisfare le specifiche esigenze del Servizio Sanitario Nazionale connesse alla
formazione specialistica dei laureati medici e all'accesso ai ruoli dirigenziali, le

Università e le Regioni (Province Autonome) stipulano specifici protocolli d'intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione;

- l'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e s.m. prevede che all'atto dell'iscrizione alle Scuole universitarie di Specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione specialistica;

- lo schema tipo di contratto è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con i Ministri della Sanità, dell'Economia e delle Finanze, del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2007 e s.m.i. è stato definito il trattamento economico relativo al contratto di formazione specialistica;

- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 2007 è stato definito lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici;

- ai sensi dell'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo n. 368/1999 e s.m. gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per malattia, servizio militare e gravidanza sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni;

- ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del decreto legislativo n. 368/1999 e s.m., durante i suddetti periodi di sospensione della formazione, al medico in formazione specialistica compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno, oltre quelli previsti dalla durata legale del corso;

- l'art. 3 della legge provinciale 6 febbraio 1991 n. 4 e s.m. prevede che la Provincia stipuli con le Università apposite convenzioni concernenti l'attivazione di contratti

aggiuntivi per la formazione medico-specialista ai sensi delle norme statali in vigore e in relazione al fabbisogno individuato per ciascuna disciplina. Tali contratti, fermi restando i requisiti e le modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione, sono riservati a favore di medici in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale e residenti nella provincia di Trento da almeno due anni;

- l'art. 4 della legge provinciale 6 febbraio 1991 n. 4 e s.m. consente alla Provincia di disporre il finanziamento di contratti annuali di formazione specialistica aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti ai sensi del D.Lgs. n. 368/99, concernente la formazione dei medici specialisti, tenendo conto del fabbisogno di medici specialisti individuato nel Piano triennale delle attività formative di interesse sanitario previsto dall'art. 24 della legge provinciale n. 16/2010. Tale finanziamento è disposto per contratti di formazione specialistica che prevedano, per il beneficiario, l'obbligo di collaborare nel servizio sanitario provinciale per un periodo fino a due anni. L'obbligo viene meno se l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata del Trentino (di seguito denominata "ASUIT") non informa il beneficiario del proprio interesse alla collaborazione entro sessanta giorni dalla comunicazione del conferimento della specializzazione;

- con deliberazione della Giunta provinciale n. 1564 di data 26 luglio 2013, come modificata con deliberazione n. 1973 del 19 novembre 2021 sono stati approvati i criteri per la definizione delle somme a titolo di penale e delle somme restituite ai sensi dell'articolo 4 co 2 e co 2 bis della legge provinciale n. 4/1991 e le modalità di versamento delle stesse;

- il comma 1 bis dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 368/1999 aggiunto dall'articolo 15, co 3 bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, fa salve le disposizioni normative delle Province Autonome di Trento e di Bolzano relative all'assegnazione dei contratti di formazione

specialistica finanziati dalle medesime Province Autonome attraverso convenzioni stipulate con le Università;

- il decreto ministeriale n. 130/2017 e ss.mm.ii emanato, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 368/1999 e s.m., ha regolamentato le modalità per l'ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione in Medicina;

- il decreto del Ministro dell'Istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, del 4 febbraio 2015, prot. n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2015, n. 126, S.O., recante il "Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria", emanato in attuazione dell'articolo 20, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 368/1999, come modificato dall'articolo 15 del suddetto D.L. n. 90/2014, convertito in legge 11 agosto 2014 n.114, ha sostituito il precedente D.M. 1° agosto 2005 recante "Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";

- il decreto interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015, ha definito gli standard minimi che devono essere posseduti dalle singole strutture su cui insistono le scuole di specializzazione e gli standard minimi specifici relativi alle singole specialità, determinati dall'Osservatorio nazionale, conformemente a quanto disposto dall'art. 43 del D.Lgs n. 368/1999;

- il D.P.C.M. 24 maggio 2001, all'articolo 7, comma 1, lett. A), prevede che i protocolli d'intesa disciplinino le modalità della reciproca collaborazione tra Università e Provincia necessarie per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio Sanitario Nazionale connesse alla formazione degli specializzandi, mediante lo svolgimento di attività formative presso le aziende ospedaliere di riferimento;

- con legge provinciale n. 9 del 9 dicembre 2025 è stata modificata la legge provinciale

sulla tutela della salute (l.p. n. 16 del 23 luglio 2010), prevedendo la trasformazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari in Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino, di seguito "ASUIT", nel rispetto del decreto legislativo n. 517/1999;

- in data 15 dicembre 2025 è scaduto il Protocollo d'intesa con l'Università degli Studi di Verona per l'attivazione, per un periodo di tre anni, di una collaborazione scientifica e didattica volta a favorire, tramite la riserva di posti aggiuntivi nelle Scuole di Specializzazione, la formazione specialistica dei laureati medici;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 (Premesse)

Le premesse sono parte integrante del presente Protocollo d'intesa.

ART. 2 (Finalità)

La Provincia e l'Università danno reciprocamente atto degli obiettivi comuni e delle esigenze di reciproca collaborazione per favorire la formazione degli specializzandi, laureati in medicina e chirurgia.

ART. 3 (Collaborazione e accreditamento delle strutture)

Allo scopo di attuare i presupposti della collaborazione tra l'Università e la Provincia, con riguardo alle finalità proprie del Servizio Sanitario Provinciale, l'Università, per promuovere il completamento della formazione accademica e professionale di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 382/80 e per i fini di cui all'art. 6 del D.Lgs. 502/92 e s.m., potrà avvalersi a tutti i livelli per attività scientifiche e didattiche di quelle strutture del Servizio Sanitario Provinciale che saranno individuate come idonee per personale ed attrezzature.

A tal fine l'Università, per lo svolgimento delle attività formative, procederà, anche sulla base di specifica richiesta e sentita comunque la Provincia, all'individuazione ed accreditamento delle strutture sanitarie dell'ASUIT in conformità ai criteri di idoneità

previsti dalla normativa vigente in materia e dal presente protocollo d'intesa.

In prima applicazione si ritengono accreditate le strutture sanitarie dell'ASUIT di cui all'allegato 1, accreditate secondo la normativa vigente, presso le quali potranno pertanto svolgersi le attività formative promosse dalle Scuole di Specializzazione indicate.

Potranno essere accreditate, ai sensi della normativa vigente in materia, altre strutture ritenute idonee per le diverse Scuole di Specializzazione dell'Università, rispetto a quanto previsto dall'allegato 1, su indicazione dell'Università medesima, ovvero su indicazione della Provincia, previo espletamento delle procedure richieste dalla normativa vigente in materia.

La Provincia, tramite l'ASUIT, mette a disposizione dell'Università, per le esigenze didattiche e formative, le attrezzature, gli ambulatori, i servizi logistici ed il personale sanitario e tecnico che afferiscono alle strutture di cui all'allegato 1, con la precisazione che per ciascuna Scuola di specializzazione si intendono inoltre convenzionate, oltre alle strutture corrispondenti alle singole Scuole, le ulteriori strutture aziendali necessarie al completamento degli Standard/Requisiti previsti dal decreto interministeriale del 13 giugno 2017 n. 402.

Le modalità per l'utilizzo ai fini formativi delle strutture accreditate saranno concordate tra i responsabili delle medesime e il Direttore della Scuola.

La Provincia, tramite l'ASUIT, attesta che le strutture di cui all'allegato 1 sono in possesso di tutti gli standard generali e specifici previsti dal decreto interministeriale del 13 giugno 2017 n. 402, ai fini dell'accreditamento quali strutture della rete formativa delle relative Scuole di Specializzazione.

Riguardo alle strutture di cui all'allegato 1, la Provincia, tramite l'ASUIT, si impegna a comunicare tempestivamente all'Università ogni variazione che determini il venire

meno dei presupposti e delle condizioni necessarie per il possesso degli standard generali e specifici di cui al D.I. 402/2017 ai fini dell'accreditamento quali strutture della rete formativa delle relative Scuole di Specializzazione e che le stesse non facciano parte della rete formativa di altro Ateneo.

Le eventuali modifiche delle strutture sanitarie conseguenti all'espletamento delle procedure ministeriali e successiva emanazione dei relativi decreti di accreditamento sarà regolata tramite aggiornamento dell'allegato 1 al presente protocollo di intesa, e saranno disposte mediante scambio di corrispondenza tra la Rettrice e l'Assessore provinciale competente in materia di salute.

Art. 4 (Contratti aggiuntivi e contratti di formazione specialistica)

La Provincia, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368/1999 e s.m. e ferma restando l'utilizzazione della graduatoria risultante dal concorso nazionale per l'ammissione alle Scuole di specializzazione, potrà prevedere ulteriori posti aggiuntivi da riservare alle esigenze particolari del territorio trentino e finanziati dalla Provincia, come previsto dall'articolo 4 della legge provinciale 6 febbraio 1991 n. 4 e s.m.

Nelle Scuole di specializzazione i posti aggiuntivi verranno assegnati anno per anno dal Ministero dell'università e ricerca all'Università, sulla base del fabbisogno dichiarato dalla Giunta provinciale nell'ambito del Piano triennale delle attività formative di interesse sanitario di cui all'articolo 24 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16.

L'Università si impegna a comunicare alla Provincia i nominativi di coloro che, sulla base degli esiti della graduatoria nazionale, hanno titolo a frequentare la Scuola per effetto di assegnazione di contratto aggiuntivo e che dovranno essere in possesso dei requisiti indicati all'art. 3, comma 3 e all'articolo 4 della legge provinciale del 6 febbraio 1991, n. 4 e s.m.

La Provincia si impegna a sollevare l'Università da qualsivoglia onere derivante da

eventuali futuri contenziosi venutisi a creare dall'applicazione della legge provinciale del 6 febbraio 1991, n. 4 e s.m.

I medici trentini assegnatari di contratto aggiuntivo finanziato dalla Provincia sottoscrivono un contratto di formazione specialistica secondo lo schema tipo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 2007, ed eventuali successive modificazioni.

L'Università si impegna ad autorizzare i medici beneficiari di contratto aggiuntivo di formazione specialistica di cui al presente Protocollo alla frequenza delle attività professionalizzanti per almeno 4 mesi all'anno presso le strutture sanitarie accreditate dell'ASUIT, secondo il piano formativo individuale deliberato dal Consiglio della Scuola.

Tale periodo si riferisce alle attività professionalizzanti specifiche della branca specialistica (e non al tronco comune) e può essere espletato anche in maniera cumulativa fino ad un periodo massimo pari alla metà della durata della Scuola di Specializzazione, qualora siano concordi il Direttore della Scuola di Specializzazione e il Direttore dell'Unità operativa aziendale accreditata.

L'Università si impegna altresì ad autorizzare anche i medici non beneficiari di contratto aggiuntivo di formazione specialistica di cui al presente Protocollo alla frequenza di parte delle attività pratiche presso le strutture sanitarie accreditate dell'ASUIT, nel rispetto del principio della rotazione dei medici all'interno della rete formativa.

ART. 5 (Formazione degli specializzandi)

Le attività professionalizzanti di cui all'articolo 4 saranno definite dal Consiglio della Scuola di Specializzazione interessata secondo programmi didattici individualizzati al fine di acquisire le abilità professionali da esso previste.

L'utilizzo didattico delle strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'ASUIT non comporta alcun onere per l'Università.

La Provincia, tramite l'ASUIT, si impegna a mettere a disposizione per le attività professionalizzanti svolte nelle strutture aziendali un congruo numero di dirigenti medici supervisor ai fini, fra l'altro, della rilevazione delle presenze e della certificazione delle attività svolte dagli specializzandi in formazione, ai sensi della normativa vigente.

ART. 6 (Collaborazione didattica)

L'Università, ai fini della didattica nelle Scuole di specializzazione, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m., potrà attribuire, in conformità con le disposizioni normative nel tempo vigenti, le funzioni di professore a contratto ad esperti appartenenti alle strutture di cui all'art. 3 del presente Protocollo d'intesa, mediante emanazione di bandi per la copertura di insegnamenti riservati ai dirigenti di Unità Operativa delle strutture sanitarie della rete formativa.

L'attività didattica, ovvero l'insegnamento clinico, è svolto contestualmente all'attività assistenziale, salvaguardando le esigenze relative alla stessa; per lo svolgimento di attività didattica teorica o di simulazione, svolta presso la sede della scuola è necessaria la verifica della compatibilità con l'attività di servizio e la comunicazione degli organi competenti della rispettiva direzione aziendale, come previsti dalla L. 124/2015 e s.m. e circolari attuative.

Coloro cui sono affidate le funzioni di professore a contratto e di tutor per l'effettuazione delle attività didattiche professionalizzanti svolte dagli specializzandi presso le strutture sanitarie accreditate e per le attività di docenza, possono partecipare alle attività di docenza presso l'Università, nonché agli incontri di coordinamento didattico ed alle riunioni dei Consigli delle Scuole di specializzazione dell'Università medesima.

Eventuali richieste di rimborso di spese come previsto dai regolamenti interni per l'attività di didattica sono a carico dell'ASUIT, che deciderà della loro ammissibilità.

ART. 7 (Servizi a favore degli specializzandi)

La Provincia Autonoma di Trento, tramite l'ASUIT, provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Durante il periodo di svolgimento dell'attività professionalizzante presso le strutture sanitarie provinciali accreditate, gli specializzandi possono accedere alle mense ospedaliere annesse alle medesime strutture, alle tariffe determinate per gli studenti dal Piano triennale della formazione degli operatori del sistema sanitario provinciale.

La Provincia, tramite l'ASUIT, provvede altresì, con oneri a proprio carico, alla fornitura dei camici e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi, o secondo quanto indicato nel giudizio d'idoneità alla mansione dello specializzando.

Art. 8 (Salute e Sicurezza)

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, sono equiparati ai lavoratori dell'ASUIT, in quanto struttura della rete formativa per gli specializzandi che devono svolgere le attività professionalizzanti, l'Università e ASUIT si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente, come segue.

E' onere dell'ASUIT:

- rispettare la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e le disposizioni specifiche riguardanti eventuali fasi emergenziali;
- fornire adeguate informazioni, secondo quanto previsto dall'art. 36 D.Lgs. 81/08, in relazione a:

i. rischi specifici esistenti nelle attività professionalizzanti e nell'ambiente, negli spazi e nelle strutture in cui gli specializzandi sono destinati ad operare;

ii. misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alle specifiche attività professionalizzanti;

iii. misure per la gestione delle emergenze, adottate in relazione alla propria attività;

- erogare o integrare, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata, la "formazione specifica" sui rischi connessi allo svolgimento dell'attività professionalizzante nelle proprie strutture, secondo l'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 59/CSR del 17.04.2025;

- nel caso in cui siano previste attività comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti, fornire specifiche informazioni e integrare la formazione prevista dall'art. 111 del D.Lgs. 101/2020 agli specializzandi radio esposti, in conformità ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti e tenendo conto della formazione eventualmente già effettuata;

- provvedere alla dotazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi, o secondo quanto indicato nel giudizio d'idoneità dello specializzando, ottemperando ad eventuali prescrizioni/limitazioni indicate nel giudizio di idoneità stesso;

- addestrare gli specializzandi all'uso dei DPI e delle attrezzature di lavoro, conformemente alle disposizioni impartite per la sicurezza;

- mettere in atto le attività a carico del Medico Competente ai sensi del D.Lgs. 81/08, compresa la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/08 se il progetto formativo dello specializzando prevede attività che comportino esposizione a rischi soggetti a sorveglianza, sulla base della propria valutazione dei rischi. In questi casi, il

Medico Competente dell'ASUIT dovrà valutare, se presente, il giudizio d'idoneità emesso dall'Università, e accettarlo, se pertinente, o stabilire se la suddetta sorveglianza debba essere integrata, in relazione ai rischi a cui lo specializzando sarà esposto presso le strutture dell'ASUIT; in tal caso, provvederà alle ulteriori visite mediche e/o accertamenti sanitari che si rendano necessari per l'idoneità alla mansione specifica previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rilasciando il relativo giudizio d'idoneità;

E' onere dell'Università:

- farsi carico della "formazione generale" sulla sicurezza di cui all'art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 59/CSR

del 17.04.2025, attraverso l'erogazione di un corso di formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale, da inviare all'ASUIT;

- erogare la formazione di radioprotezione prevista dall'art 111 dall'art.111 del D.Lgs. 101/2020 agli specializzandi radio esposti, in conformità ai rischi a cui saranno esposti in attività radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico realizzata da esperti di radioprotezione e dai medici autorizzati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente concernente il riconoscimento della figura del formatore in materia di salute e sicurezza;

- fornire all'ASUIT certificazione di idoneità alla mansione conseguente a visite eventualmente già eseguite, con indicazione dei rischi a cui è riferita.

Gli obblighi a carico dello specializzando sono declinati nel progetto formativo.

In caso di presenza di rischi da radiazioni ionizzanti presso l'ASUIT, le parti si

impegnano ad avviare un'azione di coordinamento al fine di ottemperare gli obblighi stabiliti dagli art. 112, 113 del D. Lgs.101/2020. In particolare, qualora gli specializzandi, nell'ambito delle attività previste nel percorso formativo, siano esposti a rischi da radiazioni ionizzanti presso le strutture dell'ASUIT ove saranno inseriti, le Parti concordano quanto segue:

1. gli Esperti di Radioprotezione dei due enti verificano prioritariamente la classificazione di

rischio dello specializzando in funzione dell'attività che verrà effettuata presso le strutture dell'ASUIT e concordano il vincolo di dose. L'Esperto di Radioprotezione dell'Università provvede ad effettuare la classificazione di rischio lavorativo e a trasmetterla all'ASUIT;

2. il Medico Autorizzato dell'Università, per gli specializzandi classificati come lavoratori "esposti", provvede, a seguito dei necessari accertamenti di sorveglianza sanitaria previsti dalla normativa vigente, ad istituire e aggiornare il Documento Sanitario Personale e a redigere il certificato di idoneità all'esposizione a radiazioni ionizzanti, che sarà inviato all'ASUIT;

3. gli Esperti di Radioprotezione dei due enti provvederanno preventivamente a concordare le modalità con cui ottemperare alla sorveglianza fisica;

4. l'ASUIT provvede a dotare lo specializzando di dosimetri personali, salvo accordi specifici tra Esperti di Radioprotezione, per brevi periodi di frequenza;

5. l'ASUIT provvede a fornire allo specializzando i DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) adeguati alla attività, secondo le indicazioni del proprio Esperto di Radioprotezione.

Nell'evenienza dell'utilizzo di DPI anti-X personalizzati speciali e/o idoneità con

determinate condizioni ricevute dal Medico Autorizzato dell'Università, o per DPI non immediatamente reperibili (es. occhiali Anti-X con lenti graduate o DPI personalizzati del lavoratore), lo specializzando dovrà utilizzare quelli in dotazione presso l'Università, previa approvazione da parte dell'Esperto di Radioprotezione dell'ASUIT e verifica della compatibilità con le attività svolte.

6. Con periodicità compatibile con le indicazioni di legge, l'Esperto di Radioprotezione dell'ASUIT trasmette all'Esperto di Radioprotezione dell'Università la dosimetria personale, che viene registrata nella scheda dosimetrica personale istituita dall'Università.

Al fine di ottemperare al disposto dell'art. 116 del D.Lgs. 101/2020, le funzioni di datore di lavoro saranno svolte, per le Scuole di specializzazione di area sanitaria, dalla Rettrice dell'Università.

Art. 9 (Privacy e trattamento dei dati personali)

Il trattamento dei dati personali degli specializzandi, dei docenti a contratto e dei dipendenti, raccolti o scambiati per le finalità individuate nel presente Protocollo e per la stipula del medesimo, avviene ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (a seguire: Regolamento) e delle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza; ha come base giuridica la normativa universitaria ed è effettuato per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

L'Università risulta Titolare del trattamento dei dati personali degli specializzandi, quali interessati, ex artt. 24-25, Regolamento, nelle modalità operative disciplinate dalla presente Convenzione; in quanto tale, predispone e mette a disposizione dei medesimi l'informativa agli interessati ex art. 13, Regolamento, su apposita pagina web: <https://www.univr.it/privacy>.

L'ASUIT risulta Responsabile del trattamento dei dati personali degli specializzandi ex art. 28, Regolamento, nelle modalità operative disciplinate dal presente Protocollo; si impegna quindi a fornire, a richiesta del Titolare, idonee garanzie d'aver messo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a che il trattamento dei dati conferitigli soddisfi i requisiti del Regolamento.

I dati degli specializzandi non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi da parte dell'ASUIT, se non per adempiere ai termini del presente Protocollo o a specifiche disposizioni normative.

Sono autorizzati al trattamento dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, a qualunque titolo, dell'Università e dell'ASUIT, la cui mansione preveda espressamente tale trattamento, come tali istruiti in tal senso dal rispettivo datore di lavoro ex art. 29, Regolamento.

Per tutti i compiti assegnati dall'ASUIT agli specializzandi, che prevedano trattamento di dati personali di terzi per conto della medesima ASUIT, gli specializzandi agiscono sotto l'autorità della medesima struttura che, limitatamente a tali trattamenti, risulta Titolare del trattamento.

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ("principio di limitazione della conservazione" - art. 5, Regolamento) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge.

ART. 10 (Impegni finanziari)

La Provincia, ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 e s.m., provvede annualmente, nei limiti delle disponibilità definite dal Piano triennale delle attività formative di interesse sanitario e previa individuazione nel Piano stesso del fabbisogno di medici specialisti in rapporto alle esigenze del Servizio sanitario provinciale, al finanziamento dei contratti di formazione specialistica aggiuntivi secondo

lo schema tipo di contratto di cui al D.P.C.M. 6 luglio 2007, per l'intera durata del corso di formazione. All'Università sarà erogato il finanziamento relativo ai contratti aggiuntivi che saranno annualmente autorizzati dal Ministero della Salute d'intesa con il Ministero dell'Università.

Gli importi dei contratti di formazione specialistica come definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2007 e nel futuro in base alla normativa al tempo vigente, saranno corrisposti all'Università, secondo le seguenti modalità:

- per gli iscritti al primo anno delle Scuole di Specializzazione una volta espletate le procedure concorsuali di ammissione alle Scuole medesime in unica rata anticipata;
- per gli iscritti ad anni di specializzazione successivi al primo anno, gli importi saranno corrisposti all'Università in due rate semestrali posticipate, in relazione alla data di inizio dell'anno accademico relativa al I anno di iscrizione.

Il pagamento sarà disposto previa indicazione da parte dell'Università delle somme da erogare e dei contratti autorizzati di cui sopra.

Gli importi dei contratti di formazione specialistica riferiti ai medici in formazione, iscritti al I anno di specializzazione negli a/a 2020/2021 e 2021/2022, saranno corrisposti all'Università secondo le modalità di cui al Protocollo d'intesa sottoscritto il 16 dicembre 2016 ovvero anticipatamente in due rate semestrali, in relazione alla data di inizio dell'anno accademico relativo al primo anno di iscrizione.

Entro il 30 novembre di ogni anno l'Università presenterà alla Provincia il rendiconto dei finanziamenti ai contratti di formazione specialistica aggiuntivi erogati, salvo successive integrazioni relative alla rendicontazione di attività didattiche che si concludono in data successiva.

Qualora i beneficiari di contratto di formazione specialistica finanziato dalla Provincia, per rinuncia o per altri motivi, non possano più godere dello stesso, l'importo erogato in

eccesso sarà utilizzato dall'Università per i nuovi posti aggiuntivi attivati ai sensi del presente protocollo ovvero rimborsato alla Provincia.

La Provincia si impegna a versare all'Università, oltre gli importi dovuti per il finanziamento dei contratti aggiuntivi, anche la parte fissa del trattamento economico dovuta ai sensi dell'articolo 40 del comma 5 del decreto legislativo n. 368/1999 e s.m., per gli eventuali periodi di sospensione della formazione specialistica che si siano verificati in conformità alle disposizioni citate in premessa, per il periodo complessivo massimo di un anno. Tali importi saranno corrisposti all'Università al termine del periodo di sospensione.

La Provincia si impegna altresì a corrispondere all'Università le somme richieste per eventuali aumenti del trattamento economico oggetto del contratto di formazione specialistica finanziato, o per maggiori oneri derivanti dall'attuazione di disposizioni legislative e regolamentari, entro 90 giorni dalla richiesta da parte dell'Università.

ART. 11 (Durata)

Il presente protocollo ha validità di tre anni a decorrere dalla data di scadenza del precedente e gli impegni assunti da Università e Provincia si riferiscono anche ai medici già in formazione.

Il presente protocollo può essere prorogato di ulteriori tre anni alle medesime condizioni previo scambio di corrispondenza tra la Rettrice e l'Assessore provinciale alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia.

Le parti possono recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione almeno tre mesi prima di ogni scadenza annuale.

ART. 12 (Impegni delle parti)

In caso di scadenza o di recesso di una delle due parti, l'Università si impegna comunque a garantire il completamento del corso di studi per i medici di cui all'art. 4 del

presente Protocollo d'intesa.

La Provincia si impegna a garantire il finanziamento dei posti aggiuntivi di cui agli art. 4 e 10 del presente Protocollo per l'intera durata del corso al fine del conseguimento della specializzazione.

Art. 13 (Modalità di stipula)

La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005.

Art. 14 (Oneri fiscali)

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa – Parte I, D.P.R. 26.10.1972, n. 642, nella misura vigente al momento della stipula, e verrà assolta in modo virtuale dall'Università (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Verona n. 92266 rilasciata in data 13/01/2005).

L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa – Parte I, D.P.R. 26.10.1972, n. 642, con oneri a carico della parte richiedente.

Università degli Studi di Verona

Provincia Autonoma di Trento

La Magnifica Rettore

L'Assessore alla salute, politiche sociali,
disabilità e famiglia e cooperazione

(Prof.ssa Chiara Leardini)

(Mario Tonina)